COMUNE DI PONTE DI LEGNO

Provincia di Brescia

Via Salimmo, 4 - 25056 - Ponte di Legno

ORDINANZA SINDACALE

N. 28 DEL 19-11-2026

OGGETTO: DIVIETO DI VENDITA PER ASPORTO DI BEVANDE CONTENUTE IN BOTTIGLIE E/O BICCHIERI DI VETRO AGLI ESERCENTI DI ATTIVITA' DI SOMMINISTRAZIONE AL PUBBLICO DI ALIMENTI, BEVANDE E SIMILARI PARTECIPANTI ALL'EVENTO DENOMINATO "MERCATINI DI NATALE".

IL SINDACO

Premesso che nel periodo compreso tra il 21/11/2026 e il 06/01/2027 si svolgerà sulla Passeggiata Narcanello l'evento denominato "Mercatini di Ponte di Legno", tradizionale appuntamento che prevede l'allestimento di strutture espositive, commerciali e di intrattenimento;

Considerato che tale manifestazione richiama un notevole e costante afflusso di pubblico, composto da residenti, turisti e numerose famiglie, determinando affollamento lungo la passeggiata adiacente al fiume;

Rilevato che la concomitanza di un elevato numero di persone in uno spazio circoscritto, unita alla somministrazione e al consumo di bevande, aumenta oggettivamente il rischio di incidenti e di situazioni di pericolo per la pubblica incolumità, derivanti dall'abbandono o dalla rottura, anche accidentale, di bottiglie, bicchieri e contenitori in vetro;

Considerato altresì che la presenza di cocci di vetro o contenitori frantumati dispersi sul suolo pubblico costituisce un grave e concreto pericolo per l'incolumità dei pedoni e dei bambini, ostacola il regolare e sicuro deflusso delle persone in caso di emergenza, e rappresenta un forte elemento di degrado per il decoro urbano e ambientale del paese;

Valutato che occorre impedire comportamenti incivili favorendo la vivibilità dei contesti e la corretta e serena fruizione degli spazi pubblici da parte di tutti i cittadini e i visitatori;

Ritenuto pertanto necessario ed urgente intervenire a tutela del preminente interesse pubblico costituito dall'incolumità e dalla sicurezza urbana, adottando misure preventive finalizzate a vietare la vendita per asporto e l'introduzione di bevande in contenitori di vetro nelle aree interessate dall'evento, al fine di prevenire danni all'arredo urbano e situazioni di pericolo;

Visto l'art.50 e 54 del D.Lgs. n.267/2000;

Vista e richiamata la L.121/1981, in particolare l'art.15;

Visto il D.M. 5 agosto 2008;

Vista la L.689/1981 e s.m.i.;

Visto il D.Lgs. n.114/1998 e s.m.i.;

Dato atto che la situazione di urgenza consente all'Amministrazione l'omissione della comunicazione di avvio del procedimento di cui all'art.7 della L.241/1990 nei confronti dei singoli destinatari;

ORDINA

1. **IL DIVIETO DI VENDITA PER ASPORTO** – sia in forma fissa che itinerante – **DI BEVANDE CONTENUTE IN BOTTIGLIE DI VETRO E BICCHIERI DI VETRO da parte delle attività di somministrazione di alimenti e bevande, delle attività artigianali autorizzate alla vendita di bevande, alle attività di commercio di prodotti alimentari ed in genere da tutte le forme di commercio che consentono la vendita di bevande in vetro, site nell'area adibita ai Mercatini di Natale, DALLE ORE 11:00 alle ore 19:30 DELLE SEGUENTI DATE: 21 e 22 novembre, 28 e 29 novembre, dal 5 all'8 dicembre, compresi, 12 e 13 dicembre, dal 19 al 31 dicembre, compresi, dal 1° al 6 gennaio, compresi,** per motivi di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica,

2. in tutta l'area delimitata dall'ordinanza n. 54 del 17/11/2026 emanata dal Servizio di Polizia Locale dell'Unione dei Comuni dell'Alta Valle Camonica relativa all'evento denominato "Mercatini di Natale di Ponte di Legno" – Passeggiata Lungo fiume Narcanello, in tutte le date e gli orari sopra indicati, per motivi di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, **E' FATTO DIVIETO DI INTRODURRE** petardi, botti/prodotti pirotecnici di qualsiasi genere, bevande contenute in bottiglie e/o contenitori di vetro e qualsiasi bicchiere, contenitore, bottiglia ed oggetti materiali in vetro;

L'inottemperanza della presente ordinanza comporterà la sanzione amministrativa di cui all'art.7 – bis, comma I – bis, del D.Lgs. n.267/2000 e s.m.i., da Euro 500,00 ad Euro 5.000,00; è fatta salva l'applicazione delle ulteriori sanzioni per le violazioni di speciali disposizioni legislative o regolamentari, con particolare riferimento all'art. 650 del codice penale;

Il Servizio di Polizia Locale dell'Unione dei Comuni Lombarda dell'alta valle Camonica e gli agenti della forza pubblica sono incaricati di vigilare sulla corretta osservanza del presente provvedimento;

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale entro sessanta giorni, decorrenti dalla pubblicazione all'albo pretorio del Comune, ovvero alternativamente, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni decorrenti dalla medesima data;

La presente ordinanza è resa nota attraverso l'affissione all'albo pretorio on-line del Comune di Ponte di Legno;

DISPONE

che della presente ordinanza, oltre che pubblicata all'albo pretorio on-line, ne venga data maggiore pubblicità attraverso avvisi pubblici e pubblicizzazione sulla home page del sito del Comune e contestualmente venga trasmessa alla Prefettura di Brescia, al Comando dei Carabinieri - stazione di Ponte di Legno, Comando della Polizia Locale e allo Sportello SUAP dell'Unione dei Comuni Lombarda dell'alta valle Camonica.

Dalla Residenza Municipale, *lì 19 novembre 2026*

IL SINDACO
Ivan Faustinelli

Firmato digitalmente da: IVAN FAUSTINELLI
Data: 19/11/2026 17:01:50